

COLLEGIO SINDACALE DELLA SAN MARINO R.T.V.

Nominato nella seduta del Consiglio Grande e Generale del 10 novembre 2020.

E' previsto dall'articolo 7 della Legge 27 aprile 1989 n.41 e dall'articolo 25 dello Statuto della Società per Azioni Radiotelevisione della Repubblica di San Marino.

È stato riformato a seguito dell'entrata in vigore della Legge 27 ottobre 2004 n.146 e della Legge 19 novembre 2004 n.162.

E' l'organo di controllo della società.

I membri degli organi statutari della Società concessionaria corrispondenti alla partecipazione dell'E.R.A.S. alla costituzione della Società medesima sono nominati dal Consiglio Grande e Generale. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Collegio Sindacale composto da tre membri, di cui uno di nomina consiliare, che durano in carica per **tre esercizi e sono rieleggibili**.

Attenzione: la regola generale si applica solo nel caso non sia regolamentata dalla legge specifica dell'Organismo.

Norma generale: Articolo 1 della Legge 18 marzo 2022 n.37, come modificato dall'articolo 22 della Legge 25 ottobre 2022 n.148

*I membri dei collegi sindacali e dei sindaci revisori di nomina del Consiglio Grande e Generale – qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori – devono essere iscritti **all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o all'Albo degli Avvocati e Notai ed almeno due membri devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili**. L'iscrizione ad Ordini o Collegi stranieri ovvero l'abilitazione professionale ottenuta all'estero si considera equivalente, pertanto i relativi certificati ed attestazioni saranno considerati equivalenti a quelli sammarinesi qualora dagli stessi emerga la sussistenza dei requisiti. Tali requisiti devono permanere per tutta la durata dell'incarico pena la decadenza. Non possono essere eletti quali sindaci, qualora le specifiche leggi che li disciplinano non prevedano requisiti e/o incompatibilità ulteriori, e se eletti decadono dall'ufficio coloro che:*

- a) siano soggetti inidonei come da definizione dell'articolo 1, comma 1, numero 9), della Legge 23 febbraio 2006 n.47 e s.m.;*
- b) siano legati all'ente o azienda autonoma da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo o periodico di consulenza o di prestazione d'opera ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;*
- c) si siano cancellati o siano stati radiati dall'albo professionale e siano stati cancellati o sospesi dal Registro dei Revisori Contabili.*

Aldo Geri (NPR)